



Consiglio regionale della Calabria

Consigliere Regionale Ferdinando Laghi



Gruppo Consiliare

"De Magistris Presidente"

Reggio Calabria, lì 13.02.2023

Prot. n. 024 del 13.02.2023 XII° Leg.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
per il tramite del Settore Segreteria Assemblea

OGGETTO: Proposta di legge d’iniziativa del Consigliere Regionale Ferdinando Laghi recante “**Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano**”

Si trasmette, la proposta di legge emarginata in oggetto.

F.to Ferdinando Laghi

Progetto di legge

“Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La visione unitaria degli spazi verdi della città come sistema organico e garanzia di qualità urbana, quale parte integrante della cultura e del paesaggio identitario, è un principio fondamentale per la regolamentazione del verde e del paesaggio urbano.

Il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei “valori paesaggistici” da potenziare in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sulla salute della collettività, sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili.

Studi autorevoli, condotti da organismi come la FAO e da esperti nazionali e internazionali, hanno ormai chiaramente dimostrato che gli alberi sono anche i perfetti alleati degli abitanti delle aree urbanizzate.

Veri baluardi della qualità dell’aria e strumenti per il contrasto ai cambiamenti climatici, gli alberi hanno funzioni numerose e preziosissime: produrre ossigeno, stoccare anidride carbonica, ridurre l’inquinamento dell’aria, diminuendo le concentrazioni di particolato e sostanze nocive in genere, mitigare la precipitazione delle ormai sempre più spesso violente acque meteoriche, mitigare le temperature elevate (e quindi combattere efficacemente l’isola di calore propria dei centri urbani), contribuire alla conservazione della biodiversità urbana. I dati resi noti da organizzazioni come l’OMS, secondo cui l’inquinamento dell’aria causa, a livello globale, oltre sette milioni di morti premature all’anno (70.000 solo in Italia) rendono ancora più rilevante la funzione anti-inquinante svolta dagli alberi.

Anche nel primo rapporto sullo stato del Capitale naturale in Italia - a cura del Comitato interministeriale per il Capitale Naturale - si sottolinea l’esigenza di intervenire a favore del benessere fisico e psichico della popolazione attraverso la promozione di infrastrutture verdi capaci di migliorare la connettività ecologica e potenziare i servizi della natura a vantaggio del *well-being* e della qualità della vita. In ambito urbano si tratta di valorizzare le strutture verdi e blu (verde e acqua), comprensive di alberature stradali e parchi considerando che l’ammontare dei servizi ecosistemici erogati da alberi e siepi è direttamente proporzionale al volume della vegetazione, essendo gran parte di tali benefici prodotti dalle foglie, attraverso la fotosintesi clorofilliana.

Per tutto questo, gli alberi dovrebbero essere valorizzati, conservati, curati al meglio.

In Italia e nella nostra regione il trattamento che gli alberi ricevono è ancora per molti versi insoddisfacente, sia dal punto quantitativo che per le modalità gestionali. Le nefaste e controproducenti pratiche di capitozzare gli alberi e ridurre le infrastrutture verdi sembrano, ormai essere diventate prassi consolidate. La capitozzatura degli alberi produce la distruzione dell’architettura arborea e il successivo indebolimento delle piante, con gravi danni sotto l’aspetto fisiologico, meccanico e naturalistico.

Le piante capitozzate, infatti, cominciano a “morire di fame” in quanto private della massa fotosintetica che produce il nutrimento per la loro sopravvivenza. Nel corso degli anni, gli alberi capitozzati non solo iniziano a degradarsi per la maggiore insorgenza di malattie e attacco di parassiti, ma diventano anche pericolosi per cose e persone a motivo della loro maggiore fragilità/instabilità. La capitozzatura, dunque, produce danni naturalistici, problemi di sicurezza pubblica, danni di immagine di un’area e ne compromette il valore paesaggistico e funzionale.

Una dura critica a tale prassi, inoltre, giunge anche dalle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente, secondo cui la capitozzatura è una pratica inaccettabile di potatura e ogni danno causato dalla caduta dei rami di alberi gestiti scorrettamente può essere riconosciuto come conseguente di una colposa negligenza in ambito giudiziario (consultabili al link <https://www.conaf.it/sites/default/files/Linee%20guida%20pubblicate%202017.pdf>, p. 41).

L’articolo 6 della Legge n. 10 del 14/01/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, ai commi 1 e 2, prevede che i comuni debbano promuovere l’incremento del verde urbano. Tuttavia, ad oggi, le città dotate di Regolamento del Verde urbano pubblico e privato sono ancora pochissime e neanche i regolamenti comunali esistenti appaiono comunque sufficienti ad arginare l’“epidemia della mutilazione” rappresentata dalle capitozzature, che neanche le già ricordate “Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” riescono adeguatamente a contrastare in quanto non cogenti.

Rispetto a questo quadro nazionale non confortante, la Calabria non fa certo eccezione. Solo pochi comuni hanno regolamenti sul verde urbano che vietino potature selvagge, mentre la maggior parte non si sono dotati di alcuno strumento di tutela del verde urbano.

La presente proposta di legge regionale consta di 10 articoli ed ha l’obiettivo di incentivare l’adozione generalizzata degli strumenti di pianificazione del verde da parte degli enti locali, ivi compresa l’implementazione di approcci gestionali corretti, mettendo perciò al bando le tecniche distruttive quali le capitozzature, nonché di preservare il capitale naturale, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità ambientale e la salute dei cittadini.

Inoltre, la proposta mira a rafforzare in ambito regionale la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale.

È prevista, a tal fine, l’introduzione di specifiche azioni di intervento: Regolamento regionale del verde, Censimento comunale del verde, Piano comunale del verde. Detti strumenti, non alternativi ma complementari, supportano e rafforzano le politiche verdi degli enti territoriali ed è per questo che le amministrazioni comunali devono adottare le misure indicate, in particolare, dal regolamento regionale per il governo dei propri sistemi verdi urbani.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano ricadute finanziarie a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento. *Nella colonna 1* viene indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e la finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce le azioni di intervento	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che indica gli indirizzi operativi ai comuni	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce alcuni punti vincolanti relativi alla gestione del verde	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale che prevede la piantumazione compensativa	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione del regolamento regionale del verde	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale che detta le disposizioni in materia di censimento comunale	//	//	//
8	Norma a carattere ordinamentale che prevede l'adozione del piano del verde	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale che stabilisce l'invarianza finanziaria	//	//	//
10	Norma a carattere ordinamentale relativa all'entrata in vigore della legge	//	//	//

Progetto di legge

“Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dal comma 2 dell'articolo 9 della Costituzione e delle norme comunitarie, nonché nel rispetto del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), riconosce e valorizza le aree verdi e le formazioni vegetali nei contesti urbani, quali componenti essenziali del paesaggio e quali beni comuni in grado di migliorare le condizioni di vita della collettività, di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, di aumentare la resilienza degli ecosistemi e di limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico.
2. A tal fine, la Regione Calabria fornisce agli enti locali indirizzi per qualificare e gestire secondo criteri di sostenibilità ambientale il capitale naturale nel contesto urbano.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree verdi e alle formazioni vegetali, pubbliche e private, rientranti nel territorio della Regione Calabria.

Articolo 2

Azioni di intervento

1. La Regione Calabria per garantire la piena funzionalità delle aree verdi e delle formazioni vegetali urbane e la capacità delle stesse di erogare nel breve, medio e lungo periodo servizi eco sistemici ai cittadini, individua i seguenti strumenti:
 - a) Regolamento regionale del verde;
 - b) Censimento comunale del verde;
 - c) Piano comunale del verde.

Articolo 3

Indirizzi operativi per gli enti locali

1. Nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 6, è fatto obbligo alle amministrazioni locali di:
 - a) preservare dal danneggiamento e dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica, storico-culturale o monumentale;
 - b) impedire danni allo spazio vitale necessario alla vegetazione arborea cittadina;
 - c) incrementare all'interno dei propri territori le alberature nelle strade e nelle piazze pubbliche, nei filari alberati, nei parchi e giardini pubblici nonché nelle aree private.

2. Sul territorio urbano è fatto divieto di:

- a) capitozzare, abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi;
- b) danneggiare i servizi ecosistemici delle foreste urbane e delle reti ecologiche cittadine;
- c) intervenire sulla vegetazione, nella stagione di nidificazione dell'avifauna (da marzo a luglio di ogni anno), nel rispetto della normativa vigente;
- d) autorizzare l'asfaltatura, la pavimentazione o la cementificazione al piede degli alberi, delle siepi e delle aiuole.

Articolo 4

Norme per il rispetto della naturalità degli alberi

1. Gli alberi collocati in contesti naturali - parchi o giardini - avendo a disposizione lo spazio che ne garantisce lo sviluppo naturale, non necessitano di potatura.
2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano sono oggetto di potatura funzionale allo sviluppo e alla crescita in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3. La potatura deve essere autorizzata dagli enti competenti ed eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possano pregiudicare la salute della pianta o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che alterino in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettano la crescita e ne pregiudichino la sopravvivenza.
 - b) gli interventi ordinari effettuati per limitare l'espansione della chioma non devono interessare, salvo i casi di rami secchi o colpiti da fitopatie o fisiopatie, rami di primo e di secondo ordine;
 - c) gli interventi di potatura straordinaria riguardante rami di primo e di secondo ordine devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche.
4. Le potature, altresì, devono essere realizzate:
 - a) secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricole e in relazione alle specifiche esigenze del caso;
 - b) nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d'impianto, sia di specifici aspetti fitopatologici;
 - d) nel rispetto della nidificazione dell'avifauna, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica.
5. Gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche espletate da un tecnico abilitato in materie agro-forestali.
6. Gli interventi di abbattimento possono essere effettuati esclusivamente in caso di documentate esigenze legate a problematiche fitosanitarie o incolumità pubblica.

Articolo 5

Piantagione compensativa

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo, per ogni albero abbattuto è prevista la piantagione di un albero appartenente alle stesse specie da eseguire entro dodici mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.
2. Per ogni nuovo albero messo a dimora, per compensazione o per altri motivi, l'aiuola di pertinenza deve essere di dimensioni congrue rispetto alle dimensioni dell'albero adulto e comunque non inferiore ad un quadrato di 1,5 metri di lato, oppure ad una circonferenza con diametro non inferiore a 1,70 metri, per una superficie complessiva comunque non inferiore a 2,25 metri quadrati.
3. In luogo della piantagione compensativa, il richiedente può optare per il versamento di un indennizzo. Gli indennizzi confluiscono in un fondo comunale vincolato alla gestione del verde urbano.
4. Le procedure di autorizzazione ed i criteri per la piantagione compensativa e, in alternativa, per il versamento degli indennizzi sono disciplinati dal regolamento regionale di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Regolamento regionale del verde

1. Il Regolamento regionale del verde contiene prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche per la corretta pianificazione, gestione, salvaguardia e fruizione della vegetazione in ambito pubblico e privato in ambiente urbano. Il Regolamento fornisce un esaustivo quadro di norme tecniche obbligatorie e vincolanti per gli enti locali che si occupano di capitale naturale in ambiente urbano.
2. La Giunta regionale, attraverso la competente Struttura dipartimentale e senza ulteriori costi a carico del bilancio regionale, predispone e adotta il Regolamento del verde entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge.
3. Il Regolamento regionale del verde deve contenere i seguenti elementi:
 - a) funzioni e tipologie di verde urbano,
 - b) principi di pianificazione, programmazione, manutenzione e progettazione del verde urbano;
 - c) ambiti di applicazione e di esclusione;
 - d) riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti;
 - e) indicazioni sulla modalità di sensibilizzazione e promozione della cultura del verde come patrimonio comune;
 - f) definizione dei criteri generali per il censimento del verde e del piano del verde;
 - g) norme per la manutenzione delle aree verdi distinte per tipologia con specifiche indicazioni relative alla potatura ordinaria e straordinaria;

- h) procedure di autorizzazione e di comunicazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazioni delle misure di compensazione ambientale;
- i) norme di allestimento dei cantieri edili e modalità di intervento relativamente alla parte ipogea degli alberi in ambiente urbano;
- j) prescrizioni per l'introduzione di specie alloctone invasive;
- k) norme per la corretta piantumazione degli alberi.

4. I Comuni, entro 12 mesi dall'adozione del regolamento regionale, adottano o adeguano il regolamento comunale del verde urbano.

Articolo 7

Censimento comunale del verde urbano

1. Il censimento del verde in aree urbane rappresenta uno strumento conoscitivo propedeutico alla corretta pianificazione e gestione del patrimonio naturale esistente e per la progettazione di nuove aree verdi. I Comuni, ogni 3 anni, provvedono al censimento del verde urbano nei territori di competenza e trasmettono i dati e le relative informazioni al Dipartimento regionale competente in materia, il quale provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web.

Art. 8

Piano comunale del verde urbano

1. Il piano del verde elaborato dai Comuni costituisce uno strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale. Il piano comunale del verde urbano rappresenta una visione strategica dell'assetto urbano, definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree a verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.